



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 91

PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DA COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DEL GIOCO ALLA PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA E PER LA TUTELA DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO

presentata l'8 aprile 2026 dai consiglieri Ostanel, Cunegato, Cendron e Manildo

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- nel gennaio 2024 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato e condiviso la proposta di compartecipazione regionale all'imposta sugli apparecchi e congegni di gioco, con "lo scopo di stabilizzare e rendere più congrue le risorse impiegabili in materia di contrasto alla ludopatia, o in altri ambiti di natura sanitaria e sociale, senza tuttavia configurare un formale vincolo di destinazione, vietato dall'articolo 119 della Costituzione";
- tale proposta è stata reiterata nel febbraio 2024 (quando la Conferenza ha chiesto la "compartecipazione del 5 per cento al gettito dell'imposta sugli apparecchi e congegni di gioco"), ribadita nel maggio 2025 e nuovamente riproposta lo scorso 14 ottobre, in vista della presentazione, da parte del Governo, del testo della legge di bilancio per il 2026;
- la legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico" promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione dei rischi da gioco d'azzardo e delle problematiche azzardo-correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono dipendenti e al supporto delle loro famiglie;
- con la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2025, n. 1169 sono stati approvati i budget triennali assegnati alle aziende ULSS del Veneto per la realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico (GAP) e sulle dipendenze patologiche;

EVIDENZIATO CHE:

- la raccolta dell'azzardo complessivo (fisico e da remoto) in Italia nel 2025 si stima in circa 170 miliardi di euro, di cui circa 100 miliardi dal comparto online (scommesse sportive e non, giochi di carte e casinò) e i rimanenti dalle sale fisiche (gratta e vinci, scommesse sportive e lotto), con una crescita costante negli ultimi anni e che rappresenta circa il 7,2 per cento del PIL, superiore alla spesa sanitaria complessiva;
- secondo gli ultimi dati rielaborati dall'Associazione artigiani e piccole imprese - CGIA di Mestre, nel 2024 gli esercizi con apparecchi AWP (Amusement with prizes - giochi d'azzardo elettronici con minima interazione del giocatore) sul territorio italiano sono 50.067 e il Veneto risulta una delle regioni con la più estesa rete di vendita, con oltre 3 mila esercizi, assieme a Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e Lazio;

CONSIDERATO CHE:

- l'indebitamento e la disgregazione familiare, colpisce non solo i giocatori patologici, ma anche coloro che giocano in modo costante, pur senza rientrare nelle categorie cliniche;
- il tempo eccessivo dedicato al gioco, la quantità di denaro utilizzata e il ricorso all'indebitamento o anche all'usura conducono ad allentare se non distruggere i legami tra le persone, soprattutto tra gli adolescenti in fase di crescita, generando sfiducia e sospetto nei confronti degli altri e causano liti, separazioni e divorzi;
- nei territori interessati al fenomeno, la sicurezza e la qualità della vita della società civile vengono messe in pericolo dalle infiltrazioni della criminalità organizzata e mafiosa con l'imposizione di apparecchi e la loro alterazione, l'estorsione, l'usura e il riciclaggio;

RICORDATO CHE:

- il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 riconosce il GAP come patologia e ne prevede l'inserimento nei Livelli essenziali di assistenza (LEA);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 28 include l'assistenza alle persone con dipendenza da gioco d'azzardo tra le prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale e all'articolo 35 include la prevenzione delle dipendenze, compreso il gioco d'azzardo patologico, tra i programmi di promozione di stili di vita sani;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" all'articolo 1, comma 946, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal GAP come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, ha disposto l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un fondo per il GAP da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza", entrato pienamente in vigore il 13 novembre 2025 con l'attivazione delle nuove concessioni per il gioco a distanza, costituisce la prima fase del riordino

complessivo del settore, mentre la disciplina relativa ai giochi su rete fisica rimane sospesa in attesa dell'adozione di un successivo decreto legislativo, rendendo urgente che le regioni si facciano parte attiva nella definizione dei relativi contenuti, a tutela delle misure di prevenzione già adottate a livello locale;

impegna la Giunta regionale

- a destinare integralmente le risorse provenienti dall'eventuale compartecipazione regionale all'imposta sugli apparecchi e congegni di gioco a favore delle azioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP);
 - ad avanzare, in tutte le sedi opportune, la contrarietà della Veneto ad introdurre – nell'ambito del riordino normativo del gioco fisico, la cui adozione dei decreti delegati è attualmente fissata entro agosto 2026 – previsioni nazionali in contrasto con le principali misure di prevenzione del gioco d'azzardo patologico introdotte dalla legge regionale 38/2019, tra cui il divieto di apertura di sale da gioco, di sale scommesse e la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino a una distanza inferiore a quattrocento metri da luoghi “sensibili”.
-